



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Polizze vita:

le regole per la detraibilità dei premi per il 2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che per i premi relativi a polizze infortuni, morte o invalidità permanente o per la polizza LCT **che verranno versati nel 2016 sono previsti due limiti di detraibilità: i) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro; ii) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.** In buona sostanza, **in presenza di entrambe le polizze** si deve utilizzare: i) **per prima, la detrazione relativa ai premi versati per le polizze vita, infortuni, morte o invalidità permanente (sempre con il massimo di € 530);** ii) **successivamente, la detrazione relativa ai premi versati per la polizza LTC.** In ogni caso, **le detrazioni nel loro complesso non potranno comunque superare € 1.291,14.** Si rammenta, infine, che per poter agevolare la compilazione della dichiarazione dei redditi, delle somme corrisposte per i premi assicurativi, generalmente l'assicurazione rilascia un apposito prospetto nel quale sono evidenziati: i) **dati del contraente;** ii) **dati dell'assicurato;** iii) **il tipo e la decorrenza del contratto;** iv) **gli importi fiscalmente rilevanti.** Da ultimo si segnala che, secondo quanto riportato da certa stampa specializzata, **tra i prossimi impegni del governo ci sarebbe l'incremento – da Euro 530 ad Euro 750 - della detrazione per le polizze assicurative finalizzate alla tutela dei disabili.**

Premessa

La legge 28.10.2013 n. 124 ha apportato rilevanti modifiche alla detraibilità IRPEF dei premi versati relativi alle polizze aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente, già disciplinata all'interno dell'art. 15, co. 1, lett f) del TUIR.

Gli importi che devono essere considerati ai fini della detrazione in analisi riguardano:

→ i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere, relativi a contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;

Osserva

Non rileva, ai fini della detrazione, la circostanza che i premi siano stati versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto:

→ abbia durata non inferiore a 5 anni;

→ non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima

→ i premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante, quindi sia se è causata da infortuni, sia se deriva da malattia), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, relativi a contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001.

In particolare, per i **contratti stipulati o rinnovati a partire dall'1.1.2001**, la detrazione in argomento spetta in relazione ai **premi versati per le assicurazioni** aventi per oggetto:

TIPOLOGIA DI POLIZZA	CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA
<u>Il rischio di morte</u>	Rientrano tra i contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte quelli che: → prevedono l'erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte , ovvero; → prevedono l'erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (cosiddetti contratti di tipo "misto"); in tal caso la detrazione spetta solo in relazione alla parte del premio riferibile al rischio di morte.
<u>Rischio di</u>	In relazione all'assicurazione del rischio di invalidità, si precisa che:

<p>invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualunque causa derivante (quindi sia da infortunio che da malattia)</p>	<p>a) nel caso in cui la polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al 5%, la detrazione spetta solo con riferimento alla parte del premio relativo alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%; detta quota (in valore assoluto o percentuale) deve essere indicata separatamente nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all'assicurato;</p> <p>b) rimangono comunque escluse dalla detrazione le somme versate per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale.</p>
<p>Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Long Term Care o polizze LTC)</p>	<p>Sono considerati non autosufficienti, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del DM 22.12.2000, i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa, oppure sono incapaci di svolgere, anche solo in parte, almeno una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ assunzione di alimenti; ✓ espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale; ✓ deambulazione; ✓ indossare gli indumenti.

Per poter usufruire della detrazione dei premi versati, **le polizze contro il rischio di non autosufficienza (LTC) devono possedere determinati requisiti**, disciplinati dall'art. 2 del suddetto DM 22.12.2000.

<p>Requisiti di cui all'art. 2 del DM 22.12.2000</p>
<p>I contratti assicurativi devono prevedere la copertura del rischio di non autosufficienza per l'intera vita dell'assicurato; se tali contratti sono stipulati nell'ambito di assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza con contratti di durata almeno pari a 10 anni che prevedano il rinnovo del contratto (obbligatorio per l'impresa assicuratrice) al termine di ogni periodo decennale.</p>
<p>In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato.</p>
<p>L'impresa assicuratrice può variare, ad intervalli non inferiori a 5 anni, l'ammontare dei relativi premi.</p>
<p>In nessun caso è ammessa la facoltà di recesso da parte dell'impresa assicuratrice.</p>

Limiti di importo per il 2016

Dal periodo d'imposta **2014** e seguenti i **limiti massimi detraibili sono stati fissati:**

- per le **polizze vita, infortuni, morte e invalidità permanente € 530;**
- per le **polizze LTC in € 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.**

Osserva

In buona sostanza, **in presenza di entrambe le polizze** si deve utilizzare:

- ➔ **per prima la detrazione relativa ai premi versati per le polizze vita**, infortuni, morte o invalidità permanente (**sempre con il massimo di € 530**);
- ➔ successivamente, **la detrazione relativa ai premi versati per la polizza LTC**.

In ogni caso, **le detrazioni nel loro complesso non potranno comunque superare €1.291,14.**

Periodo di versamento	Tipologie di polizze	Limite di detraibilità	Importo massimo detraibile
Dal 1° gennaio 2016 ⁽¹⁾	✓ Vita e infortuni, per contratti stipulati o rinnovati fino al 31.12.2000; ✓ morte o invalidità permanente superiore al 5%, per contratti stipulati o rinnovati dall' 1.1.2001.	19% di € 530	€ 100,70
	✓ Long term care (LTC) non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.	19% di € 1.291,14	€ 245,31

Le seguenti esemplificazioni si propongono l'obiettivo di illustrare **come operano le regole in materia di detraibilità delle polizze vita.**

Tipologia di polizze	Caso I		Caso II		Caso III	
Coperture assicurative	Premio versato	Premio detraibile	Premio versato	Premio detraibile	Premio versato	Premio detraibile
Morte, invalidità, vita infortuni	450	450	450	450	650	530
LTC (Long Term Care)	800	800	850	841	950	761
TOTALE	1.250	1.250	1.300	1.291	1600	1.291

¹ **In presenza di entrambe le polizze occorre utilizzare preliminarmente la detrazione relativa ai premi versati per le polizze vita**, infortuni, morte o invalidità permanente (sempre con il massimo di €530) **e poi la detrazione relativa ai premi versati per la polizza LTC**. In ogni caso, **le detrazioni nel loro complesso non possono superare, come sopra detto, € 1.291,14.**

Esempio

Il Sig. Verdi ha stipulato un **contratto di assicurazione "rischio morte"**, in data 17.04.2010, che copre:

- ✓ sia in **caso di morte**,
- ✓ sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza o in caso di riscatto.

Per questo contratto, il **Sig. Verdi pagherà nel corso del 2016 una somma per il premio assicurativo pari a € 700**, di cui:

- **€ 400**, relativa al **caso di permanenza in vita dell'assicurato**,
- **€ 300**, imputabile al **rischio morte**.

In sede di dichiarazione dei redditi (UNICO 2017), **il Sig. Verdi potrà detrarsi solo la parte di premi legata al rischio morte**, quindi € 300, che, **essendo inferiore al nuovo tetto massimo previsto di € 530,00, potrà essere portata in detrazione totalmente**.

Esempio

Il Sig. Gialli ha stipulato un **contratto di assicurazione "rischio morte"**, in data 20.01.2008, che copre:

- ✓ sia in **caso di morte**,
- ✓ sia **in caso di permanenza in vita dell'assicurato** alla scadenza o in caso di riscatto.

Per questo contratto, **il Sig. Gialli pagherà nel corso del 2016 una somma per il premio assicurativo pari a € 1.300**, di cui:

- **€ 400**, relativa al **caso di permanenza in vita dell'assicurato**,
- **€ 900**, imputabile al **rischio morte**.

In sede di dichiarazione dei redditi (UNICO 2017), **il Sig. Gialli potrà detrarsi solo la parte di premi legata al rischio morte**, quindi € 900, che, **essendo superiore al nuovo tetto massimo previsto di € 530,00, potrà essere portata in detrazione fino al predetto importo di € 530,00**.

Esempio

Il Sig. Blu ha stipulato un **contratto di assicurazione "LTC (Long Term Care)"**, in data 20.01.2012.

Si ipotizzi che per questo contratto, **il Sig. Blu pagherà nel corso del 2016** una somma per il premio assicurativo **pari a € 1.300**.

In sede di dichiarazione dei redditi (UNICO 2017), **il Sig. Blu potrà detrarsi solo la parte di premio, ovvero 1.291,14 che rappresenta il limite massimo di detraibilità per la polizza in argomento.**

Si rammenta, infine, che:

- ➔ per poter agevolare la compilazione della dichiarazione dei redditi, generalmente l'assicurazione rilascia un apposito prospetto nel quale sono evidenziati:
 - ✓ i **dati del contraente**,
 - ✓ i **dati dell'assicurato**,
 - ✓ il **tipo e la decorrenza del contratto**,
 - ✓ gli **importi fiscalmente rilevanti**.
- ➔ le spese in argomento **sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico** (es. figli) e spettano:
 - ✓ sia nel caso in cui **il familiare fiscalmente a carico sia solo l'"assicurato"**, mentre il **"contraente" è il soggetto di cui è fiscalmente a carico**;
 - ✓ **sia nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico risulti sia come "contraente" che come "assicurato"**, poiché, anche in tale caso, l'onere economico è sopportato dal soggetto di cui è a carico.

Esempio

Da ultimo si segnala che, secondo quanto riportato da certa stampa specializzata, **tra i prossimi impegni del governo ci sarebbe l'incremento – da Euro 530 ad Euro 750 - della detrazione per le polizze assicurative finalizzate alla tutela dei disabili.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti